

CIRCOLARE N. 25



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI II - VIII

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione controllo Enti
della Corte dei Conti
ROMA

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i
Ministeri
LORO SEDI

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi
dei revisori o sindacali presso gli enti e
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti e organismi pubblici – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per gli enti e gli organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni, ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

Premessa

In via preliminare, occorre evidenziare che, nell'ambito della seconda fase della procedura d'infrazione UE n. 2014/2143, avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", a seguito della

sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea-CGUE, in data 28 gennaio 2020, per la violazione da parte dell'Italia del diritto dell'Unione in materia, la Commissione europea ha chiesto all'Italia la trasmissione di un monitoraggio con cadenza semestrale dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio le cui risultanze sono essenziali ai fini di una positiva conclusione della menzionata procedura d'infrazione.

Inoltre, si segnala che tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11, "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*". Anche a seguito delle recenti modifiche apportate al PNRR, approvate con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE in data 8 dicembre 2023, tale riforma contempla il conseguimento, entro il primo trimestre 2025 con conferma entro il primo trimestre 2026, di specifici obiettivi in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo per ciascuno dei livelli delle pubbliche amministrazioni – ossia: i) autorità centrali (amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti); ii) autorità regionali (regioni e province autonome); iii) enti locali; iv) enti del Servizio sanitario nazionale – sulla base degli indicatori desunti dalla banca dati del sistema informativo Piattaforma dei crediti commerciali-PCC.

In tale contesto, al fine di corrispondere pienamente alle richieste della Commissione europea, sia nell'ambito del prosieguo della procedura d'infrazione sia in relazione agli impegni assunti con la Riforma n. 1.11 del PNRR, risulta evidente la necessità che tutti i soggetti interessati concorrano ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

A) Quadro normativo e documenti di prassi

§ **A.1.** In primo luogo, occorre ricordare il **decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**, emanato al fine di dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Detto decreto è stato, poi, modificato dal **decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192**, recante "*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*"

Circa i termini temporali, l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo¹, fissa, in via generale, in **trenta giorni** il periodo – decorrente dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente – entro cui il pagamento deve essere effettuato, a pena di esborso di interessi moratori, di cui al precedente comma 1, ed eventuali ulteriori oneri per risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (articoli 3, 5 e 6).

Il medesimo articolo 4 contempla limitate eccezioni alla suddetta regola generale, espressamente nei seguenti casi:

✓ nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, stante la possibilità per le parti di pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 *“quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”* (**comma 4**);

✓ per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333² e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine, per i quali i termini di cui al citato comma 2 sono raddoppiati (**comma 5**).³

Pertanto, in virtù di quanto sopra, per **gli enti del Servizio sanitario nazionale** il termine entro cui effettuare il pagamento dei debiti commerciali è di **sessanta giorni**.

¹ Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002, e successive modificazioni, prevede quanto segue:

“2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”

² Decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante *“Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.”*

³ L'ulteriore eccezione prevista dal **comma 3** concerne le transazioni commerciali tra imprese: *“3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”*

Inoltre, per completezza, appare utile richiamare l'ipotesi in cui è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto. In tal caso, detta procedura “non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.” (**comma 6**).

In ordine alle suddette casistiche, si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo “Utilizzo della facoltà prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002” della **circolare n. 15/RGS del 5 aprile 2024**⁴, nella quale, tra l'altro, sono stati anche esposti chiarimenti in ordine alla “Nozione di transazione commerciale”.

§ **A.2.** Successivamente, il legislatore italiano è intervenuto più volte nella materia dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, senza pretesa di esaustività, si ritiene utile menzionare le seguenti vigenti disposizioni:

✓ **articolo 33 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** – come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – il quale, nell'ambito di misure di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, prevede, nello specifico, che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «*indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti*», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

✓ **articolo 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66** – come modificato, dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, nonché dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – il quale, nell'ambito di misure volte a fornire strumenti per prevenire il formarsi di

⁴ Consultabile nel sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-archivio/risultato.html?tipologia=Circolari&circolareNumero=15&anno=2024&cerca_text=.

ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per quanto qui di interesse, al **comma 1⁵**, sancisce, in particolare, che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. **L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione;**

✓ **articolo 1, commi 858-872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Legge di bilancio 2019), e successive modificazioni e integrazioni (tra cui quelle apportate, di recente, dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, da ultimo, dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), recanti, in particolare:

- norme tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi delle **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse dalle amministrazioni dello Stato**, mediante l'applicazione di **misure di garanzia** basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), ossia l'*indicatore di riduzione del debito pregresso* e l'*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*;
- disposizioni, indirizzate **all'intero novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196** (non soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁶), relative all'**aggiornamento dei dati e alla corretta implementazione delle informazioni nel sistema PCC** (piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,

⁵ Con riferimento al comma 2, la Corte costituzionale, con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, Cost.

⁶ I dati sui pagamenti degli enti che adottano il SIOPE plus e/o il SiCOGE-Init sono automaticamente registrati nel sistema PCC.

del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64).

In particolare, il **comma 872** prevede che il **competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure**.

Per gli aspetti di dettaglio in ordine all'applicazione delle suddette norme, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la **circolare n. 17/RGS del 7 aprile 2022**⁷;

✓ **articolo 4-bis (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale, nello specifico, prevede l'assegnazione, da parte delle **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, di obiettivi annuali, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Ciò, nell'ambito dei rispettivi sistemi di valutazione della performance, con integrazione dei contratti individuali e successiva **verifica – da parte dei competenti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile** – sul raggiungimento dei medesimi obiettivi assegnati (**comma 2**).

Sono esclusi dall'applicazione dell'anzidetto comma 2 **gli enti del Servizio sanitario nazionale**, per i quali vige, comunque, l'analoga misura contenuta nel comma 865 del già citato articolo 1 della legge n. 145/2018.

In ordine all'applicazione del suddetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, segnatamente alle disposizioni del **comma 2** richiamato, per quanto di interesse degli enti e organismi pubblici in discorso, si rimanda alle indicazioni fornite con la **circolare n. 1/RGS del 3 gennaio 2024**, confermata dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica⁸.

§ **A.3.** Recentemente, l'**articolo 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto nuove norme in materia, anche a seguito della revisione del PNRR che, con riferimento alla Riforma 1.11 "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*", ha

⁷ Consultabile nel sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/risultato.html?tipologia=Circolari&circolareNumero=17&anno=2022&cerca_text=.

⁸ Consultabile nel sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/risultato.html?tipologia=Circolari&circolareNumero=1&anno=2024&cerca_text=.

comportato l'inserimento dell'obiettivo intermedio M1C1-72-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, la riduzione dei tempi di erogazione dei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.

In estrema sintesi, per quanto qui di interesse, le norme introdotte dall'articolo 40 del decreto-legge n. 19/2024, di cui trattasi, prevedono:

- la **riduzione** – attraverso la modifica dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, del **termine** entro il quale **le stazioni appaltanti** possono rifiutare le **cessioni dei crediti** da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Pertanto, la disposizione è volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, cessione che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all'attuazione della Riforma 1.11 del PNRR “*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*”, Misura M1C1-72-*quater* (**comma 1**);
- di **assicurare** – mediante un intervento sull'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – che i **trasferimenti** tra le **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari), siano **erogati** in tempi tali da consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente, riducendo, da sessanta giorni a **trenta giorni**, il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'amministrazione pubblica destinataria (**comma 2**);
- attraverso l'inserimento, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dei **commi 867-bis e 870-bis**, relativi, rispettivamente, alla **comunicazione**, entro il mese successivo a ciascun **trimestre**, mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, da parte delle **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'ammontare complessivo dello **stock di debiti commerciali residui scaduti e**

non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio, nonché la **pubblicazione trimestrale**, per ciascuna delle **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, del predetto ammontare nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 3**)⁹.

B) Profili soggettivi afferenti alla registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Dal quadro normativo sopra delineato, emerge chiaramente l'importanza del **monitoraggio** dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, tanto ai fini di una positiva conclusione della procedura d'infrazione in corso, quanto per il conseguimento degli obiettivi del PNRR entro le scadenze prestabilite.

Al riguardo, giova ricordare che detto monitoraggio si basa sui dati della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, anche "PCC") – predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che elabora i due indicatori previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, sopra ricordati, ossia l'*indicatore di riduzione del debito pregresso* e l'*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*.

È fondamentale, quindi, che la predetta PCC sia tempestivamente e correttamente aggiornata da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, tenute, nello specifico, ad effettuare le comunicazioni dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati

⁹ Per completezza, il medesimo articolo 40 del decreto-legge n. 19/2024, prevede:

- al fine di attuare la Riforma 1.11, "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*", della Missione 1, Componente 1, del PNRR, **misure** dirette a garantire il tempestivo adempimento dei **debiti commerciali dei ministeri** che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145/2018 (**commi 4 e 5**);
- per le medesime finalità, **disposizioni** finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei **debiti commerciali dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti** che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145/2018, superiore a dieci giorni (**commi 6, 7 e 8**), applicabili, in quanto compatibili, alle **province e città metropolitane** che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145/2018, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a 10 giorni (**comma 9**).

di cui all'articolo 1, commi 867 e 867-*bis*, della legge n. 145/2018, con particolare riguardo a quelle non soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In proposito, si precisa che, ai sensi dei commi 867 e 867-*bis* sopra citati, il novero dei soggetti tenuti ad effettuare le predette comunicazioni è costituito dalle **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**¹⁰, che contempla, oltre ai soggetti inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (cosiddetto '*elenco ISTAT*'), anche le **Autorità indipendenti** e, comunque, le **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**¹¹.

Pertanto, tenuto conto del perimetro soggettivo individuato dalle norme vigenti, allo scopo di fugare possibili dubbi, incombe l'obbligo di chiarire che gli **enti pubblici economici** e i soggetti di diritto privato, quali le **associazioni**, le **fondazioni** e le **società**, **provvedono** parimenti alla registrazione nella PCC e al monitoraggio dei tempi di pagamento in discorso **solo qualora** risultino inseriti nel ricordato '*elenco ISTAT*'.

Ciò chiarito, in via generale, **poiché dai dati disponibili emerge che diverse amministrazioni risultano tuttora "non accreditate" nella PCC**, si richiama l'attenzione sulla **necessità che le amministrazioni pubbliche sottoposte al monitoraggio dei tempi di pagamento** – ossia, come detto, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – qualora non già registrate, **provvedano senza indugio ad accreditarsi nella predetta PCC e ad alimentarne, conseguentemente, la banca dati.**

¹⁰ L'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, sancisce che: "Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni."

¹¹ L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."

A tal fine – nel segnalare che le modalità di funzionamento e le procedure relative alla medesima PCC sono rinvenibili in vari documenti a disposizione sul sito web della stessa piattaforma all’indirizzo: <https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml> – si sottolinea la **necessità** che, al momento della registrazione, le amministrazioni interessate prestino **particolare cura** nell’individuare, in base al proprio **status giuridico**, l’**ambito adeguato** tra quelli proposti dalla PCC, vale a dire: i) “*Amministrazioni dello Stato*”, ii) “*Regioni e Province Autonome*”, iii) “*Enti Locali*”, iv) “*Enti Pubblici Nazionali*”, v) “*Enti del Servizio Sanitario Nazionale*”, vi) “*Altri Enti tenuti alla registrazione ex art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01*” e vii) “*Altri Enti tenuti alla registrazione ex art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009*”.

In dettaglio, nel richiamare, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di riferimento, per gli enti e organismi pubblici destinatari della presente circolare, anche le istruzioni espresse nel paragrafo 2 della circolare 27 novembre 2012, n. 35/RGS¹², si reputa utile **precisare**, altresì, che i soggetti di diritto privato – quali, ad esempio, le **associazioni**, le **fondazioni** e le **società** – nonché gli **enti pubblici economici**, qualora inseriti nell’*elenco ISTAT*, ricadono nell’ambito vii) “*Altri Enti tenuti alla registrazione ex art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009*”, in quanto non rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, novero al quale sono, invece, riconducibili i rimanenti ambiti della PCC¹³.

Tanto preme evidenziare per il fatto che, nella PCC, i dati delle amministrazioni e degli enti pubblici sono tratti dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni-IPA, che, ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” (di seguito, “*CAD*”), è l’elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, istituito “*al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi*”.

Pertanto, stante le diverse finalità perseguite dai due sistemi, PCC e IPA, nonché la non perfetta coincidenza dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione¹⁴, **è necessario**, al momento della

¹² Consultabile nel sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2012/circolare_n_35_2012/index.html.

¹³ Vale a dire: i) “*Amministrazioni dello Stato*”, ii) “*Regioni e Province Autonome*”, iii) “*Enti Locali*”, iv) “*Enti Pubblici Nazionali*”, v) “*Enti del Servizio Sanitario Nazionale*”, vi) “*Altri Enti tenuti alla registrazione ex art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01*”.

¹⁴ In base al relativo articolo 2, comma 2, le disposizioni del CAD si applicano:

registrazione nella PCC, che le amministrazioni **verifichino preventivamente la correttezza dei propri dati**, con peculiare attenzione all'individuazione del **corretto ambito soggettivo di riferimento**.

A tal riguardo, per i profili di finanza pubblica, non si tralascia di rilevare l'importanza della **corretta individuazione dell'ambito** soggettivo di appartenenza anche ai fini della **certificazione dei crediti**, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, atteso che tale **prerogativa è riservata** dalla legge **alle sole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, di tal ch  l'inappropriato inquadramento di un ente in un ambito riconducibile a tale novero potrebbe risultare foriero di danni erariali.

In proposito, occorre, pertanto, che gli organi di controllo di regolarit  amministrativa e contabile provvedano a riscontrare che gli enti e gli organismi pubblici di afferenza, **in fase di accreditamento**, abbiano cura di registrarsi correttamente, sotto il profilo giuridico, nell'ambito soggettivo di pertinenza tra quelli contemplati dalla PCC.

In particolare, l'individuazione dell'ambito di appartenenza andr  effettuata alla luce delle specifiche previsioni normative di settore (legge istitutiva, statuto, regolamenti interni) dirette a qualificare l'ente.

C) Il programma dei pagamenti

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, giova ricordare, in via generale, che ciascuna amministrazione deve presidiare l'intero ciclo della

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorit  di sistema portuale, nonch  alle autorit  amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societ  quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle societ  a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societ  quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

Per completezza, si fa presente che le *"Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"* (versione 2.0 del 6 aprile 2021) precisano, a pag. 4, che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55, recante *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, individua l'IPA come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche. Il medesimo decreto, poi, nel definire il proprio ambito di applicazione, all'articolo 1, comma 2, richiama le amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, a sua volta, cita espressamente *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,"* nonch  *"le amministrazioni autonome"*, con conseguenti riflessi sul perimetro dei soggetti tenuti ad iscriversi all'IPA stesso.

gestione del bilancio, ponendo l'attenzione costante anche alla programmazione dei flussi di entrata e di uscita nel corso dell'esercizio e alle disponibilità effettive di cassa.

In tale ambito, compete agli organi di amministrazione l'adozione di opportune misure organizzative, atte ad assicurare la regolare e ordinata assunzione degli impegni di spesa in coerenza al programma dei pagamenti e ai relativi stanziamenti di cassa, ai fini del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla disciplina vigente in materia.

Al riguardo, appare utile rammentare le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui, **nelle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato, come individuate nell'elenco adottato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, *“il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*. Si sottolinea che la normativa in parola prevede che la violazione dell'obbligo del predetto accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

Sul punto, si pone l'attenzione sui compiti spettanti anche agli **organi di controllo interno degli enti ed organismi pubblici** che, come espressamente stabilito dal citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, **sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni**.

D) Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile

Come è noto, le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile presso gli enti e organismi pubblici sono svolte dai rispettivi collegi dei revisori dei conti e sindacali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*.

Da ciò deriva che, con riferimento agli enti e organismi pubblici, gli accertamenti amministrativo-contabili in materia di tempestività dei pagamenti ricadono ugualmente nella competenza dei rispettivi collegi dei revisori e sindacali e devono essere svolti conformandosi alle disposizioni e ai principi recati dal Titolo III del sopra citato decreto legislativo n. 123/2011.

Ciò posto, va ricordato che i compiti assegnati ai collegi dei revisori dei conti e sindacali risultano dettagliatamente elencati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il quale, nel definire le verifiche di competenza dei predetti organi, stabilisce, al comma 4, i principi che presiedono allo svolgimento delle stesse, ossia che *“L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli”*.

Tanto premesso, si invitano i collegi dei revisori e sindacali, nell'ambito delle consuete attività di controllo, a pianificare puntuali verifiche mirate ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, in ragione della circostanza che, come già detto in premessa, l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, il conseguimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, prevista tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sul punto, fermo restando che il collegio dei revisori o sindacale ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle attività di competenza, si ritiene opportuno rammentare di effettuare periodicamente – in coerenza con le scadenze temporali previste per le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 867 e 867-bis, della legge n. 145/2018 – il monitoraggio dell'andamento dei debiti commerciali e degli indicatori del tempo di pagamento e di ritardo, accertando se l'eventuale mancato rispetto dei tempi di pagamento abbia comportato l'addebito di interessi moratori a carico dell'ente.

Al contempo, nell'ipotesi in cui vengano rilevate criticità in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, andranno accertate le motivazioni che hanno comportato il pagamento tardivo degli stessi, prestando la massima attenzione sulle misure organizzative messe in atto dall'ente/organismo, al fine di creare sistemi di gestione idonei ad assicurare il rispetto dei termini prescritti per i pagamenti dei debiti commerciali, e vigilando, altresì, sull'adeguatezza delle strutture organizzative interessate.

Inoltre, l'organo di controllo interno avrà cura di svolgere le opportune verifiche affinché la piattaforma dei crediti commerciali-PCC sia tempestivamente e correttamente aggiornata da parte degli enti e organismi vigilati.

Avuto riguardo agli enti che non sono soggetti alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, risulta necessario riscontrare periodicamente, previa verifica di concordanza con i dati contabili, che le comunicazioni in PCC

dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduto e non pagato siano effettuate nei tempi previsti e che vengano correttamente inseriti i pagamenti effettuati.

Infine, con riferimento agli ulteriori adempimenti connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento, previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e successive modifiche, si ribadisce il rinvio alle specifiche indicazioni contenute nella ricordata circolare n. 17 /RGS del 2022.

Si rimanda, altresì, ai contenuti della circolare n. 1/RGS del 2024 sopra menzionata, confermata dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine all'applicazione dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

In proposito, come già chiarito nella predetta circolare n. 1/RGS del 2024, si rammenta che per gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura di cui all'articolo 33 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, gli atti riguardanti il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato sono verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 123/2011, dal momento che il pagamento degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale di tali enti e organismi avviene secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. "cedolino unico").

Ciò posto, i revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche e i collegi dei revisori dei conti degli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura – così come i revisori dei conti delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale –¹⁵ sono comunque tenuti a porre in essere, nell'ambito delle consuete attività di controllo, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, con particolare riguardo al corretto e tempestivo aggiornamento dei dati nella Piattaforma dei crediti commerciali-PCC. I medesimi organi di controllo avranno cura, altresì, di riscontrare l'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della ricordata legge n. 145/2018.

¹⁵ In linea con indicazioni fornite in precedenti circolari (si veda circolare n. 35/RGS del 27 novembre 2012), si rammenta che rientrano tra le amministrazioni dello Stato gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura di cui all'art. 33 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169.

Da ultimo, non si tralascia di rammentare che le risultanze delle attività e di tutte le verifiche svolte dai collegi dei revisori dei conti e sindacali devono trovare puntuale descrizione nell'ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni collegiali.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmatario 1